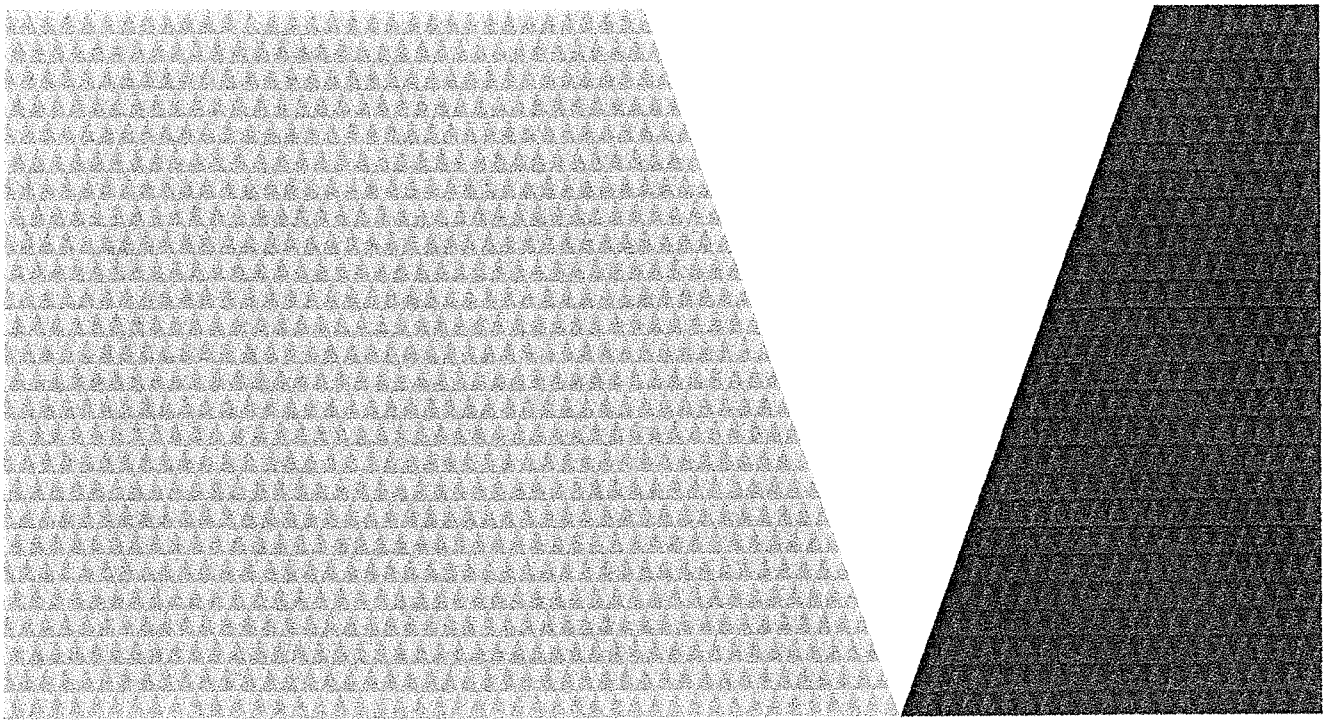

FINE ART - ESPOSIZIONI

Liberty
Specialty Markets

Reclami

Liberty Specialty Markets prende seriamente in considerazione ogni reclamo. Il nostro obiettivo è di gestire efficientemente e correttamente tutti i reclami in modo idoneo e trasparente garantendo che ogni questione sollevata sia scrupolosamente esaminata e, dove possibile, risolta in modo soddisfacente.

Per eventuali richieste di informazioni o eventuali dubbi riguardanti la sua polizza o la gestione dei sinistri la preghiamo di contattare in primo luogo il suo intermediario assicurativo.

In ogni caso qualora volesse inoltrare un reclamo, in qualsiasi momento sia per iscritto che verbalmente potrà utilizzare i dettagli riportati qui di seguito:

Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (LMIE)
Indirizzo : Via Fabio Filzi 29
20124 Milano
Italy
Tel: 0039 02 2627 081
Fax: 0039 02 2626 0935
Email: complaints.lsmitaly@libertyglobalgroup.com

Il suo reclamo verrà riscontrato per iscritto, entro cinque giorni lavorativi dall'effettiva data di ricezione da parte di LMIE, ed un riscontro formale circa l'esito del reclamo Le verrà fornito entro quarantacinque giorni lavorativi dalla effettiva data di ricezione da parte di LMIE. La preghiamo di indicare il numero della Sua polizza e/o il numero di sinistro in ogni corrispondenza.

Qualora non ricevesse una risposta entro 45 giorni lavorativi o qualora si ritenesse insoddisfatto dell'esito del reclamo ricevuto da LMIE potrà rivolgersi all'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) via del Quirinale 21
00187 Roma
Italia
Tel.: 800 486661 (dall'Italia)
Tel.: +39 06 42021 095 (dall'estero)
Fax: +39 06 42133 745 oppure +39 06 42133 353 E-mail: ivass@pec.ivass.it

Maggiori informazioni oltre ai dettagli circa le modalità di presentazione dei reclami all'Istituto sono disponibili sul sito IVASS, accessibile tramite il seguente link http://www.ivass.it

La procedura sopra illustrata non pregiudica in alcun modo il diritto di adire le vie legali od affidarsi a strumenti alternativi di mediazione per poter risolvere il reclamo, in ottemperanza ai suoi diritti contrattuali.

FINE ART - ESPOSIZIONI

MODULO

Polizza N°:	LSM0000012696
Contraente/Assicurato:	MUSEO DI CAPODIMONTE
Indirizzo:	VIA MIANO, 2 NAPOLI(NA) 80100
Codice Fiscale/Partita IVA:	95219190634
Effetto Polizza dalle h 24 del giorno:	26/02/2020
Scadenza Polizza dalle h 24 del giorno:	31/08/2020
Data della proposta del contratto	25/02/2020
Tacito Rinnovo:	No
Durata Assicurazione:	Mesi: 6 Giorni: 5

Premio (Euro) :

Rischio	Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
FINE ART - ESPOSIZIONI	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
Totale	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00

Modalità di pagamento del premio : Unica Soluzione

	Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
Rata alla Firma	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00
Rate Successive					

Milano, 16/06/2020

Liberty Mutual Insurance Europe S.E.
Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano

Il Legale Rappresentante
Antonio Sacchi

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER

Il contraente dichiara di aver ricevu della sottoscrizione del contratto, Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario, Modulo di proposta (se previsto' ativo costituito da DIP e DIP Aggiuntivo di cui al Regolamento IVASS nr. 41/2018

Il Contraente\Assicurato: ..... CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI C = IT .....

Il pagamento del Premio per l'importo di .....è stato fatto in mie mani

In data..... L'incaricato.....

Liberty Specialty Markets

ALLEGATO 1

La garanzia è prestata sulla base delle Condizioni Generali di Assicurazione della polizza "Exhibition ed.02-2019", delle Condizioni riportate nell'Allegato 1 sotto indicate, delle eventuali Clausole Speciali eventualmente stipulate e richiamate nonchè dal questinario proposta compilato dal contraente allegato al presente contratto.	
a)	I Beni Assicurati o altri enti coesistenti nello stesso luogo non soffersero, nel quinquennio precedente la data della presente polizza, danni causati da eventi previsti dalla polizza stessa né tentativi di furto o rapina;
b)	I Beni descritti nella presente polizza non sono assicurate presso altre Società;
c)	Nei fabbricati in cui si trovano i locali della Galleria o sede espositiva, o comunque a meno di 20 metri dai Beni Assicurati, non esistono industrie, boschi, depositi di sostanze infiammabili o pericolose, o altre cose capaci di aggravare il rischio in relazione alle garanzie prestate con la polizza;
d)	La descrizione e l'ubicazione dei Beni Asssicurati sono conformi alle dichiarazioni rilasciate dal Contraente e/o dall'Assicurato e determinano la precisa qualità e natura del rischio, coerentemente alle quali vennero di comune accordo convenuti i relativi premi.
	Ogni deroga, modifica od integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare nell'Allegato1.

Intermediario:	AEC
Contraente	Museo e Real Bosco di Capodimonte
Periodo di copertura	22 Marzo – 31 Agosto 2020
Periodo Mostra	2 Aprile – 26 Luglio 2020
Ubicazione del rischio	Museo di Capodimonte - Napoli
Trasportatore	Arteria e corrispondente estero
Titolo della mostra:	Luca Giordano De la Nature à la Peinture Napoli
Limite massimo per singolo trasporto	€ 5.000.000,00=
CIG	Z142C37AA3

PARTI E SOMME ASSICURATE A STIMA ACCETTATA

Per le opere descritte e valorizzate negli elenchi in possesso delle parti, opera la garanzia "da chiodo a chiodo"

Capitale assicurato: € 14.491.819,68 =

La garanzia opera durante il solo trasporto dei Beni Assicurati da Genova a Ferrara alle condizioni indicate nel **comma b** – ***Trasporti dell'Art. 4 Condizioni essenziali,*** nonché durante la giacenza dei Beni Assicurati all'interno dei locali del Museo e Real Bosco di Capodimonte – Napoli alle condizioni indicate nel **comma c)** ***Copertura Giacenza: Misure di protezione e prevenzione dell'Art. 4 Condizioni essenziali.*** La Copertura Giacenza vale esclusivamente per l'ubicazione specificata in Polizza.

ESTENSIONI E PRECISAZIONI

Ad integrazione e maggior precisazione di quanto riportato nei **Termini e Condizioni Particolari, del presente contratto** di comune accordo fra le Parti si conviene quanto segue:

A maggior precisazione ed integrazione la Garanzia Furto è estesa al:

A) Furto con destrezza, purché constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, commesso durante l'orario di esposizione al pubblico e a condizione che in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti da parte di personale specificamente preposto alla funzione.

B) Furto commesso da addetti alla sorveglianza della mostra, presso la quale le opere vengono esposte, a condizione che i detentori delle chiavi degli accessi siano diversi dalle persone abilitate al disinserimento dell'impianto d'allarme. Il Contraente e/o l'Assicurato debbono far obbligo al sovrintendente della mostra di agire giudizialmente contro i responsabili accertati.

Liberty Specialty Markets

RINUNCIA ALLA RIVALSA

L'Assicuratore rinuncia espressamente a surrogarsi nei diritti che potessero competere all'Assicurato nei confronti del Contraente e delle persone delle quali sia legalmente responsabile oppure competere al Contraente stesso, verso: vettori e/o imballatori, purché specializzati, installatori, depositari e addetti alla sorveglianza, fatti salvi i casi sotto elencati e a condizione che l'Assicurato o il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
La Società ha tuttavia il diritto di rivalsa (o surroga o regresso) per l'intero importo indennizzato a termini di polizza:

- in caso di dolo o colpa grave;
- verso persone o enti diversi da quelli sopra indicati.

ASSICURAZIONE PER CONTO DEL PRESTATORE

La presente polizza è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse del Prestatore che, in qualità di Assicurato, tratte rà direttamente la gestione del sinistro a termini delle condizioni generali di assicurazione.
Restano fermi tutti gli obblighi previsti dalle condizioni generali di assicurazione a carico del Contraente.

VARIAZIONI CLIMATICHE

A parziale deroga di quanto indicato **all'Art.2 Esclusioni comma (3)** si precisa che la garanzia comprende le perdite e i danni derivanti da brusche variazioni climatiche, purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione o condizionamento.

ATTI di TERRORISMO

A parziale deroga dei **TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI all'art. 2 Esclusioni, comma n)**, La garanzia è estesa alle perdite ed ai danni derivanti da atti di persone che agiscono per malvagità e per terrorismo.

Ai fini della presente estensione di garanzia, per atto di terrorismo s'intende un atto che comprende, ma che non è limitato all'uso della forza o violenza e/o la minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone, sia che agiscano individualmente sia che agiscano per conto di o in connessione con qualsiasi organizzazione o Governo e commesso per finalità politiche, religiose, ideologiche o simili scopi ivi compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi Governo e/o incutere timore nella popolazione o in qualsiasi settore di questa.

DANNI OCCORSI PER ATTI DI TERZI

A maggior precisazione la garanzia è prestata per i danni occorsi alle opere per atti di terzi:

- A seguito di usurpazione di pubblici poteri;
- A seguito di sciopero, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro;
- A seguito di tumulti o sommosse civili;
- Compiuti per vandalismo o sabotaggio.
-

DOLO E COLPA GRAVE

A parziale deroga di quanto indicato **all'Art. 2 Esclusioni comma g)**, si precisa che la garanzia è estesa alle perdite e ai danni derivanti da:
- colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente;
- dolo e/o colpa grave di dipendenti dell'Assicurato o del Contraente sempre che, qualora sussista un reato, il Contraente e/o l'Assicurato agisca giudizialmente nei confronti del responsabile.

TERREMOTO

Si precisa che la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
Per i rischi situati sul territorio italiano, la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI

Si precisa che la Società risponde dei danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione, alluvione, allagamenti anche se tali eventi sono causati da terremoto.
Per i rischi situati sul territorio italiano, la presente garanzia viene prestata in eccedenza alle previdenze disposte dalla Pubblica Amministrazione in caso di calamità naturali.

TRASPORTI E GIACENZA DI OGGETTI FRAGILI

La garanzia relativa alla rottura accidentale degli oggetti fragili è valida a condizione che:
- durante i trasporti vengano imballati, maneggiati e caricati in maniera professionale e tenendo conto della loro specifica natura;

- durante la giacenza siano riposti in vetrine o teche o collocati in zone emarginate rispetto a quelle di passaggio;
- durante la giacenza di transito siano riposti in casse adeguate alla tipologia dell'oggetto, evitando ogni successiva movimentazione.

VIZIO O INSUFFICIENZA DI IMBALLAGGIO

È condizione essenziale ai fini dell'efficacia della presente assicurazione che gli enti assicurati oggetto di una spedizione o di un trasporto siano imballati in modo professionale e idoneo alla tipologia delle opere d'arte trasportate e che siano soddisfatti tutti i criteri di sicurezza delle opere in relazione al peso, al volume, alla fragilità ed alla stabilità delle stesse. Tuttavia si intendono incluse in garanzia le perdite e/o i danni causati ai Beni Assicurati da vizio o difetto d'imballaggio restando comunque esclusi i danni da imballaggi insufficienti o non idonei alla natura dei Beni assicurati trasportati.

Tracciabilità dei flussi finanziari - Dichiarazioni ed obblighi del Contraente

Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 136/2010 (art. 3) e s.m.i., il Contraente dichiara che il Codice CIG assegnati al presente Contratto e' Z142C37AA3.
Il Contraente si impegna espressamente ad effettuare ogni transazione finanziaria inerente il presente Contratto versando i relativi importi sul conto corrente, intestato all'Intermediario/Broker, dedicato alle commesse pubbliche, riportando sempre il Codice CIG e il Codice CUP, se presente, negli strumenti di pagamento a tal fine utilizzati.

FACILITY REPORT

Al presente contratto viene allegato il Facility Report del dell'ubicazione del rischio il quale costituisce parte integrante del documento assicurativo.

Data	Firmato digitalmente da SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER Il Contraente/Proponente CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI C = IT

Ai fini degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le modifiche contrattuali sopra elencate.

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER
Il Contraente/Proponente
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT

GLOSSARIO

(le definizioni relative a termini espressi al singolare valgono, con significato al plurale, anche per i medesimi termini espressi al plurale)

Assicurato	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
Assicuratore	Liberty Mutual Insurance Europe SE
Assicurazione	Il contratto di Assicurazione.
Contratto di assicurazione	Il contratto in forza del quale l'Assicuratore assume, nei limiti, termini e condizioni ivi previsti, i rischi nello stesso specificati.
Contraente	Il soggetto che stipula il Contratto d'Assicurazione ed il cui interesse può essere protetto dall'Assicurazione.
Deprezzamento	La diminuzione del Valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo dell'Assicuratore, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del Sinistro.
Franchigia	Importo prestabilito che, in caso di Sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. Tale importo va a ridurre l'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che sarebbe spettato se tale franchigia non fosse esistita.
Furto con destrezza	Il furto commesso da chi si è introdotto nei locali dovo sono collocati i Beni Assicurati senza violare le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di grimaldelli o amesi simili o di chiavi flase, ovvero il furto commesso in modo clandestino e con asprtazione della refurtiva da locali o aree chiuse, sempre senza violare le difese esterne
Indennizzo	La somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro.
Intermediario	L'intermediario di assicurazioni al quale il Contraente ha affidato la gestione del contratto.
Massimale	L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione.
Modulo di polizza	Il documento allegato al Contratto di assicurazione che contiene i dati del Contraente/Assicurato, la decorrenza, il premio e eventuali altri dettagli del Contratto di assicurazione.
Oggetti fragili	Oggetti di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonchè quegli oggetti di altri materiali che, per natura o tipo di lavorazione, presentino analoghe caratteristiche di fragilità.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	Il corrispettivo dovuto dal Contraente all'Assicuratore.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scheda di polizza – Allegato 1	Il documento allegato al Contratto d'Assicurazione che contiene i dati del Contraente e dell'Assicurato, il Massimale, i Sottolimiti, la decorrenza, il premio, gli eventuali altri dettagli del Contratto d'Assicurazione.

Scoperto	Importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in misura percentuale sull'ammontare dell'indennizzo/risarcimento che spetterebbe in assenza dello scoperto stesso.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Sede espositiva	I locali indicati nell'Allegato 1 dove sono collocati i Beni Assicurati
Sottolimite	L'ammontare che rappresenta l'entità massima dell'obbligazione di pagamento dell'Assicuratore in forza del Contratto d'Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.
Stima accettata	Il valore attribuito ai beni assicurati di comune accordo tra le Parti.
Terrorismo	Si intende, a titolo esemplificativo ma non limitativo, l'uso della forza o della violenza e/o la minaccia di farvi ricorso esercitato da qualsiasi persona o gruppo/i di persone, operante/i autonomamente o per conto di o in collegamento con organizzazioni o governi, per motivi politici, religiosi, ideologici o scopi simili, anche al fine di influenzare governi e/o spaventare la popolazione o parte di essa.
Valore di mercato	Si intende il prezzo che il mercato attribuisce ai beni assicurati nella libera trattazione di compravendita.

Liberty Specialty Markets

Condizioni Generali Comuni a tutte le Sezioni

Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze
L' Assicuratore determina il premio in base alle dichiarazioni dell'Assicurato e/o del Contraente, i quali sono obbligati a dichiarare tutti i fatti rilevanti ai fini della valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato e/o del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, e 1894 del Codice Civile. Tali disposizioni si applicano anche ad ogni estensione, proroga rinnovo o appendice.
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare a essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta all'Assicuratore il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sullo stesso interesse e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato o il Contraente deve dare all'Assicuratore comunicazione scritta degli altri contratti stipulati. In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, l'Assicuratore della presente copertura assicurativa sarà tenuto a pagare soltanto la propria quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori. L'Assicuratore, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, può recedere dalla presente assicurazione con preavviso di 15 giorni.

Art. 3 Decorrenza dell'Assicurazione – Pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.
I premio devono essere pagati all'intermediario presso cui è assegnata la polizza oppure all'Assicuratore.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa alle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto dell'Assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.
Il premio di assicurazione si riferisce all'intero periodo di assicurazione specificato nel Modulo di polizza. L'Assicurato/contraente è in ogni caso tenuto al pagamento del premio per intero e in caso di sinistro, qual'ora il premio sia stato frazionato in più rate, è facoltà dell'Assicuratore chiedere l'anticipato pagamento del premio totale.

Art. 4 Forma dell'assicurazione
Le eventuali modifiche, proroghe, rinnovi e sostituzioni della presente assicurazione debbono essere provati per iscritto.

Art. 5 Aggravamento del rischio
Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non comunicati o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1898 C.C.
In caso di recesso l'Assicuratore rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, dalla data in cui la comunicazione del recesso prende efficacia sino alla scadenza del contratto.

Art. 6 Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio tale che se fosse stata conosciuta al momento del perfezionamento della assicurazione avrebbe portato alla pattuizione di un premio minore, l'Assicuratore ridurrà proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente ai sensi dell'Art. 1897 C.C. e rinunciano al diritto di recesso.

Art. 7 Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di contratto e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o l'Assicuratore possono recedere dall'assicurazione. In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore questo ha effetto dopo 30 giorni e l'Assicuratore entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 8 Durata della Copertura
Salvo sia diversamente stabilito nell'Allegato 1, l'Assicurazione inizia dal momento in cui i Beni Assicurati vengono rimossi dalla collocazione ove normalmente si trovano per essere ivi imballati ed intraprendere il primo trasporto a cura del vettore indicato nelle Condizioni Particolari o del suo corrispondente.

L'Assicurazione prosegue durante i viaggi e le giacenze, comprese le esposizioni al pubblico, e cessa quando i Beni Assicurati, compiuto l'ultimo viaggio, sono tolti dall'imballaggio e collocati nel luogo loro destinato.
Salvo sia diversamente stabilito **nell'Allegato 1**, sono compresi i danni subiti dai Beni Assicurati durante le operazioni di imballaggio e di disimballaggio, di allestimento e disallestimento.

Sono esclusi dalla garanzia i danni conseguenti a fatti dannosi avvenuti al di fuori del periodo di operatività della Polizza.

Art. 9 Oneri fiscali – esenzione delle imposte
Gli oneri fiscali presenti e futuri relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente, fermo restando che, laddove l'Assicurato o il Contraente stesso abbia rilasciato, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione di esenzione fiscale dei Beni Assicurati ai sensi della normativa vigente in materia di esenzione fiscale dei beni di rilevante valore storico o artistico, il premio dovuto a fronte della presente copertura non sarà soggetto a imposte.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge
Per quanto non diversamente stabilito si applicano le disposizioni di legge italiana.

Art. 11 Comunicazioni
Tutte le comunicazioni fra le parti dovranno essere inviate per lettera raccomandata, telefax, o posta elettronica certificata. Per quanto riguarda le comunicazioni al Contraente/Assicurato devono essere inviate all'ultimo indirizzo conosciuto dall'Assicuratore.

Art. 12 Clausola Intermediario Assicurativo
Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/Assicurato dichiara di aver affidato l'incarico all'Intermediario assicurativo indicato nella stessa, di rappresentarlo ai fini della presente polizza.
Pertanto:

a. ogni comunicazione effettuata all'Intermediario dall'Assicuratore si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato;
b. ogni comunicazione effettuata dall'Intermediario del Contraente/Assicurato all'Assicuratore si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 13 Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ferma restando, ove applicabile, la competenza del foro del Consumatore ai sensi dell'art. 66 *bis* D. Lgs. 206/2005.

Art. 14 Buona fede
Le dichiarazioni inesatte, le reticenze o le omissioni del Contraente e/o Assicurato relativamente a circostanze influenti sulla valutazione del rischio, non sono causa di annullamento del contratto, ove chi le ha rese possa provare di essersi così comportato in assenza di dolo o colpa grave. Spetta alla Società il maggior premio conseguente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui si è verificata la circostanza che costituisce l'oggetto della dichiarazione inesatta o della reticenza.

Art. 15 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza possono essere esercitati soltanto dal Contraente e dall'Assicuratore. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione del sinistro così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dell'Assicurato.

Art. 16 Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre diritto a ispezionare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di comunicare tutte le necessarie indicazioni e informazionisottoscritta da un altro Assicuratore. Un Assicuratore non è altresì responsabile per qualsiasi responsabilità assunta da un altro Assicuratore che possa aver sottoscritto il presente contratto.

DATA

ASSICURATO/CONTRAENTE

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT

Liberty Specialty Markets

Ai fini degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Assicurato sottoscritto dichiara di aver attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali:
Art. 1 Dichiarazioni inesatte e reticenze; Art. 2 Assicurazione presso diversi Assicuratori; Art. 3 Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio; Art.5 Aggravamento del rischio; Art. 7 Recesso in caso di sinistro; Art. 13 Foro competente;

FIRMA DEL CONTRAENTE

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT

TERMINI E CONDIZIONI PARTICOLARI

Le Condizioni Particolari che seguono, in caso di discordanza, prevalgono sulle Condizioni Generali

L'Assicuratore ha accettato di prestare la garanzia assicurativa sulla base della richiesta che gli è pervenuta e sulla base di tutte le informazioni relative al rischio che gli sono state fornite.

Art. – 1 Rischi assicurati

La presente assicurazione dedicata alle mostre d'arte, assicura i beni, elencati nella Scheda di polizza - Allegato 1 aventi valore storico, artistico, archeologico, etnoantropologico o altri oggetti da collezione, messi a disposizione dall'Assicurato nell'ambito di esposizioni temporanee. La copertura assicurativa è prestata nella forma "*all risks*": si intendono pertanto coperti tutti gli eventi non espressamente esclusi a termini di Polizza.

La garanzia opera durante il trasporto dei Beni Assicurati alle condizioni indicate nel **comma b – *Trasporti dell'Art. 4 Condizioni essenziali,*** nonchè durante la giacenza dei Beni Assicurati all'interno dei locali della Sede Espositiva, alle condizioni indicate nel **comma c) *Copertura Giacenza: Misure di protezione e prevenzione dell'Art. 4 Condizioni essenziali.*** La Copertura Giacenza vale esclusivamente per l'ubicazione nella Sede Espositiva specificata in Polizza.

Nei limiti ed in conformità alle presenti Condizioni Generali di Assicurazione e alle Condizioni Particolari eventualmente pattuite, l'Assicuratore si obbliga pertanto ad indennizzare i danni materiali e diretti causati da eventi accidentali o dolosi non espressamente esclusi, che provochino la distruzione od il danneggiamento dei Beni Assicurati descritti e valorizzati nell'elenco allegato alla presente Polizza e nei certificati di assicurazione eventualmente emessi.

Il Questionario Proposta di Assicurazione accettata dall'Assicuratore, costituisce la base della presente Assicurazione e ne forma parte integrante.

Art. – 2 Esclusioni

Sono esclusi dalla presente assicurazione:

a) **le perdite e i danneggiamenti causati o risultanti da:**
   (1) **i danni causati da stato di conservazione, progressivo deterioramento del Bene Assicurato conseguente a difetto intrinseco del bene medesimo, vetustà, muffa, usura, ruggine, ossidazione; i danni causati da roditori, tarli, tarme o altri insetti e parassati;**
   (2) **danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o rimessa a nuovo) effettuata a) da personale non specializzato ovvero b) con mezzi e metodologie non idonee o inadeguate alla natura e al valore dei Beni Assicurati; restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare o conservare i Beni Assicurati;**
   (3) **danni causati dall'esposizione a gelo, calore, variazioni di temperatura, condensazione, umidità e radiazioni luminose, intendendosi per tali le radiazioni ottiche e termiche della luce, sia naturale che artificiale, impiegata per l'illuminazione delle opere stesse;**
   (4)**furto o disonestà commessa da o in collusione con: amministratori, soci, direttori, funzionari, dipendenti dell'Assicurato o persone cui i beni siano stati consegnati in affidamento o che ne abbiano la responsabilità.**

b) **le perdite, i danneggiamenti direttamente od indirettamente derivanti da infiltrazioni, inquinamento o contaminazione, qualsiasi sia la causa di tali infiltrazioni, inquinamento o contaminazione;**
c) **perdite o danni da o su veicolo incustodito;**
d) **guasti meccanici ed elettrici, difetti tecnici e meccanici;**

e) l'ammontare di eventuale franchigia o scoperto indicato nella Scheda di polizza – Allegato 1, per singolo sinistro;
f) misteriose sparizioni o perdite inspiegabili;
g) i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o dal Contraente o delle persone delle quali devono rispondere a norma di Legge;
h perdite consequenziali di qualsiasi genere;
i) le perdite, i danneggiamenti causati da o conseguenti a confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni o proprietà derivanti da atti o disposizioni delle pubbliche autorità sia centrali che regionali o locali o di qualunque governo;
l) i danni direttamente o indirettamente dovuti o causati da scioperi, sommosse, tumulti popolari, sabotaggio, occupazioni, serrate;
m) le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti a guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità ed operazioni belliche (sia che la guerra sia stata o meno dichiarata), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, legge marziale, potere militare o usurpato, colpi di stato civili, politici e militari, sommosse popolari di portata pari a, o costituenti rivolta o colpo di stato civile, politico o militare;
n) le perdite o danneggiamenti direttamente od indirettamente insorti da, causati da o conseguenti ad atti di terrorismo;
o) si intendono inoltre escluse dalla presente copertura assicurativa perdite, danni, costi o esborsi di qualsiasi natura direttamente o indirettamente derivanti da o connessi ad azioni finalizzate al controllo, alla prevenzione o alla soppressione di quanto indicato ai punti m) ed n) che precedono, o comunque a ciò relative.
Nel caso che l'Assicuratore affermasse che in virtù della presente esclusione un'eventuale perdita, danno, costo o spesa non fosse coperto, l'onere della prova del contrario sarà a carico dell'Assicurato;
p) i danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da:
radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.
r) i danni direttamente o indirettamente, od ogni responsabilità civile di qualsiasi natura, dovuti o causati anche solo parzialmente, da armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche.
s) i danni alle opere esposte all'aperto;

Art. – 3 Base di valutazione

a) L'Assicuratore risarcirà i valori concordati, indicati nella Scheda di polizza – Allegato 1.
Comunque, in caso di perdita o danno parziali ad uno qualunque dei beni assicurati, l'ammontare liquidabile sarà costituito dai costi e dalle spese di riparazione/restauro più il deprezzamento derivato se quantificato, ma in nessun caso potrà eccedere il valore concordato.
b) In caso di perdita o danneggiamento di uno o più articoli il cui valore è incrementato dal fatto di essere parte di un set o parure, la liquidazione effettuata ai sensi della presente assicurazione terrà conto di tale incremento di valore.
c) In nessun caso l'Assicuratore è responsabile per importi superiori ai limiti di risarcimento indicati nella Scheda di polizza - Allegato 1.
d) Dopo che l'Assicuratore avrà liquidato l'intero ammontare assicurato per qualunque articolo, set o parure, essi ne diventeranno i legittimi proprietari e si riserveranno il diritto di entrare in possesso di tale articolo, set o parure.

Art. – 4 Condizioni essenziali

Qualsiasi cosa che segue, da fare od adempiere da parte dell'Assicurato, sarà pregiudiziale della validità della presente copertura ed agli obblighi dell'Assicuratore:

a) Obblighi di diligenza

L'Assicurato deve prendere tutte le ragionevoli precauzioni e misure per proteggere i beni assicurati, affinché gli stessi siano mantenuti in buone condizioni.

b) Trasporti

Durante il trasporto dei Beni Assicurati, la garanzia è prestata alle condizioni descritte nei paragrafi che seguono:
Sono pertanto esclusi dalla copertura i danni verificatisi quando non siano state osservate tutte le condizioni sotto descritte.

Tutti i trasporti

a) l'imballaggio, se non diversamente previsto nelle Condizioni Particolari,deve essere di tipo professionale, idoneo alla tipologia dei Beni Assicurati ed atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica, anche in relazione al tipo di trasporto effettuato;

b) durante la giacenza in corso di transito, nella quale i Beni Assicurati rimangono in consegna al vettore/spedizioniere o ad altri depositari in genere, detti Beni devono essere custoditi in locali chiusi, protetti da sistema di allarme collegato, con ponte radio bidirezionale o combinatore GSM, al almeno 2 utenze di rete fissa, ad Istituto di vigilanza e/o alle forze dell'Ordine;

Trasporti su strada
a) i Beni Assicurati devono essere collocati in veicoli aventi vani di carico senza finestrature, interamente metallici o di materie plastiche rigide, escluse comunque le strutture telonate, con porte e sportelli di accesso bloccati da idonei sistemi di chiusura; i veicoli devono essere costantemente ed ininterrottamente sorvegliati, anche durante le soste; i veicoli sono considerati incustoditi quando a bordo del veicolo manca la presenza fisica dell'Assicurato o suoi dipendenti o collaboratori, ovvero del vettore, suoi dipendenti, collaboratori o corrispondenti oppure, infine, dell'organizzatore della mostra, suoi dipendenti o collaboratori.

b) per i Beni Assicurati del valore compreso fino al limite massimo per singolo autocarro indicato **nell'Allegato 1**, i trasporti devono essere effettuati con automezzo equipaggiato con impianto satellitare e con almeno due autisti a bordo, muniti di telefono cellulare collegato alla rete mobile, che dovranno garantire la sorveglianza ininterrotta da bordo autocarro; eventuali soste notturne dovranno essere effettuate in aree protette da guardia armata ed attrezzate con servizio di sorveglianza televisiva a circuito chiuso con registrazione degli eventi;

c) l'Assicuratore si riserva il diritto di imporre una scorta tecnica o armata qualora durante il trasporto ravvisi un aumento di rischio sotto il profilo della sicurezza.

Trasporti a mezzo aereo
A miglior precisazione e parziale deroga di quanto indicato all'art.2 Esclusioni comma a) punto 3 sono esclusi i danni dovuti a sbalzi di pressione e temperatura per oggetti riposti in stive non climatizzate e pressurizzate, ad eccezione degli oggetti imballati in casse climatizzate.

Clausole applicabili al trasporto se richiamate nell'Allegato 1
A seconda dei mezzi utilizzati per il trasporto dei beni assicurati e delle modalità di esecuzione dello stesso:
relativamente ai trasporti effettuati all'interno del territorio italiano, la presente garanzia assicurativa si intende prestata anche in base alle Clausole sotto riportate, se applicabili in relazione al tipo di trasporto effettuato:

- Clausola ANIA 98/01 Merci I Pieno Rischio
- Clausola ANIA 98/05 Rischi Scioperi sopra merci
- Clausola ANIA 98/06 Rischi Guerra e mine sopra merci (operante limitatamente al trasporto marittimo, via traghetto, aereo o per acque interne)
- Termination of Transit Clause (Terrorism) ed. 1.1.2002
- Cargo ISM Endorsement ed. 1.05.98
- Sanction Limitation and Exclusion Clause ed.11.08.2010
- relativamente ai trasporti internazionali, la presente garanzia assicurativa si intende prestata anche in base alle Clausole sotto riportate, se applicabili in relazione al tipo di trasporto effettuato:

- Institute Cargo Clauses (A) ed. 1.1.09
- Institute Cargo Clauses (Air) ed. 1.1.09
- Institute Strikes Clauses (Cargo) ed. 1.1.09
- Institute Strikes Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.09
- Institute War Clauses (Cargo) ed. 1.1.09
- Institute War Clauses (Air Cargo) ed. 1.1.09
-Termination of Transit Clause (Terrorism) ed. 1.1.2002
- Cargo ISM Endorsement ed. 1.05.98
- Sanction Limitation and Exclusion Clause ed.11.08.2010

Resta comunque inteso che, in caso di conflitto fra le clausole sopra elencate e le Condizioni Generali Comuni a tutte le Sezioni prevarranno queste ultime.

c) Copertura Giacenza: Misure di protezione e prevenzione

Durante la giacenza dei Beni Assicurati **la garanzia è prestata a condizione che:**

i locali della Sede Espositiva dove sono collocati i Beni Assicurati siano ubicati in fabbricati costruiti con e coperti di materiali incombustibili, anche con l'impiego di elementi strutturali di legno nei solai e nell'armatura del tetto; nei locali della Sede Espositiva siano presenti le seguenti misure di prevenzione e protezione, salvo quanto eventualmente previsto ad integrazione e/o deroga nelle Condizioni Particolari:

- robusti serramenti di legno pieno o metallici, chiusi da serrature di sicurezza a più mandate o bloccati da idonei congegni interni manovrabili esclusivamente dall'interno, a presidio degli accessi;

- robuste ante, serrande o tapparelle, bloccate da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno, o inferriate fisse a protezione di finestre o altre aperture trovantisi ad altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da ripiani accessibili dall'esterno;

- sorveglianza interna mediante sistema di telecamere con registrazione degli eventi;

- impianto automatico di allarme antifurto collegato tramite ponte radio bidirezionale o combinatore telefonico GSM ad almeno 2 utenze di rete fissa, con Istituto di vigilanza /sorveglianza privata e/o con le Forze dell'Ordine, nonché personale addetto alla sicurezza;

- servizio di sorveglianza costante all'interno di ogni sala espositiva durante le ore di apertura al pubblico; i mezzi di prevenzione e protezione sopra descritti devono essere mantenuti in perfetto stato di funzionalità ed efficienza. **Sono pertanto esclusi, ferme le previsioni di cui all'art. 8 Procedura per la valutazione del danno, delle presenti Condizioni di Assicurazione, i danni conseguenti al furto avvenuto quando non siano operanti le prevenzioni e le protezioni sopra indicate;**
qualora esistano sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché apparati di segnalazione di allarme a distanza, **tali apparati devono essere perennemente in funzione per quanto ciò sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività, fermo comunque l'obbligo di sorveglianza e/o telesorveglianza se previsti;** i sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme devono essere controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata a verificarne la funzionalità ed affidabilità.

In caso di guasto, danneggiamento, manomissione o interruzione per qualunque causa, del funzionamento di tali apparati, devono essere adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei Beni Assicurati fino al ripristino dello stato originario; in caso di impossibilità di ripristino, fermo l'obbligo di sorveglianza sino a diversa e condivisa disposizione sostitutiva, il fatto deve essere segnalato all'Assicuratore entro 24 ore dal momento in cui l'interessato ne è venuto a conoscenza; durante i periodi di chiusura dei locali della Sede Espositiva o comunque di assenza di personale all'interno di tali locali, devono essere attivati tutti i mezzi di prevenzione e protezione sopramenzionati. Tuttavia per le serrande, persiane, tapparelle, ante e scuri, la loro chiusura non è obbligatoria durante le pause diurne se queste sono inferiori a due ore; la chiusura delle ante a vetri è sempre obbligatoria.

E' sempre obbligatorio l'inserimento dell'impianto d'allarme anti-intrusione e del relativo sistema di segnalazione; non deve essere permesso ai visitatori di usare, toccare, spostare o maneggiare i Beni Assicurati;

gli oggetti di piccole dimensioni devono essere collocati in vetrine o teche chiuse ed ancorati a pareti o basamenti. Per oggetti di piccole dimensioni si intendono quelli con dimensioni inferiori a cm 35 (altezza), cm. 25 (larghezza) e cm. 25 (profondità);

gli **Oggetti Fragili devono essere custoditi** entro mobili o teche e collocati in modo tale da impedire il contatto accidentale, in tal caso la copertura è estesa ai danni conseguenti alla rottura accidentale degli stessi dovuta a cadute o urto di persone, animali o cose.

Sono pertanto esclusi dalla copertura i danni verificatisi quando non siano state osservate tutte le condizioni sopra descritte.

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2 Esclusioni comma a) punto 3, la copertura Giacenza si estenderà ai danni derivanti da umidità o da variazioni di temperatura, solo se i locali ove sono collocati i Beni Assicurati sono dotati di un impianto efficace per la manutenzione e controllo delle condizioni di umidità e temperatura **e i danni sono conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione e condizionamento.** In caso di guasto o

malfunzionamento di suddetto impianto, l'Assicurato deve informare l'Assicuratore e procedere alla riparazione entro 48 ore, pena la decadenza della garanzia.

d) Cambiamento nelle circostanze

L'Assicurato deve informare l'Assicuratore, non appena è ragionevolmente possibile, di qualsiasi cambiamento nelle circostanze che possa influire materialmente sulla presente assicurazione.

Art. 5 – Terremoto

Sono altresì coperti dalla garanzia i danni materiali e diretti causati ai Beni Assicurati da **terremoto**, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "*singolo sinistro*".

Art. 6 – Furto con destrezza

La Copertura Giacenza si estende al furto con destrezza solo se il furto sia constatato e denunciato nella stessa giornata nella quale è avvenuto, risulti commesso durante l'orario di esposizione al pubblico e a condizione che in ogni locale della Sede Espositiva vi sia la presenza costante di almeno un custode preposto e identificabile o esista sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio remoto degli oggetti, da parte di personale specificamente preposto alla funzione.

Art. 7 – Beni riacquistati

L'Assicurato avrà il diritto di riacquistare dall'Assicuratore ogni bene recuperato per il quale sia stata risarcita l'intera somma assicurata, pagando il minore tra:

a) l'importo liquidato per il sinistro più gli interessi dalla data di liquidazione, sulla base di un tasso bancario pertinente, più le spese di perizia e di recupero;

b) il valore di mercato al momento del recupero.

L'Assicuratore notificherà all'Assicurato, tramite lettera al suo ultimo indirizzo conosciuto, il diritto di riacquistare i beni recuperati e **l'Assicurato avrà 60 giorni di tempo dalla data di notifica per esercitare il proprio diritto.**

Art. 8 – Clausola assicurazione per conto di chi spetta

La presente Assicurazione è stipulata dal Contraente in nome proprio e nell'interesse di chi spetta. In deroga a quanto previsto dall'art. 1891 secondo comma cod. civ., si conviene tuttavia che tutti i diritti e le azioni derivanti all'Assicurazione non potranno essere esercitati che dal Contraente.

In caso di sinistro, i terzi titolari dell'interesse assicurato parteciperanno con il Contraente e l'Assicuratore alla nomina dei periti ai sensi **dell'art. 9 Procedura per la valutazione del danno**. Resta comunque inteso che l'indennizzo che sarà stato liquidato in contraddittorio ai sensi **dell'art. 9 Procedura per la valutazione del danno** non potrà essere versato se non nei confronti o col consenso dei terzi titolari dell'interesse assicurato.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 9 – Procedura per la valutazione del danno

La liquidazione dei danni avviene mediante accordo diretto fra le Parti oppure, a richiesta di una di esse, deve effettuarsi mediante Periti nominati con apposito atto, uno all'Assicuratore ed uno dal Contraente, ferma restando la partecipazione dei terzi interessati come stabilito **Art. 8 Clausola assicurazione per conto di chi spetta.**
In caso di disaccordo, i due Periti devono nominarne un terzo, redigendo apposito verbale che viene sottoscritto da entrambi. Il terzo Perito interviene soltanto sulla materia su cui vi sia disaccordo e le decisioni sono prese a maggioranza. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio Perito; quella del terzo Perito fa carico per metà al Contraente e/o al terzo interessato, conferendo questi all'Assicuratore la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre dall'indennizzo la quota a loro carico.
I risultati delle operazioni peritali, raggiunti di comune accordo ovvero a maggioranza dai Periti, sono raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) redatto in doppio esemplare. Tali risultati, per quanto attiene alla quantificazione del danno sono vincolanti per le Parti, rinunciando queste fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se il Perito dissenziente si rifiuta di sottoscriverla purché tale rifiuto sia attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo.

Art. 10 – Mandato dei periti

I Periti devono:

a) indagare sulle circostanze di tempo e luogo e sulle modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 9.
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art.7 lettera b) i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. **I risultati delle suddette operazioni peritali sono vincolanti per le Parti salvo gli errori di conteggio che dovranno essere rettificati. Le Parti rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.** La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 11 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, **l'Assicurato e/o il Contraente, prima di aver diritto a qualsiasi indennizzo dovranno:**

a) come previsto dall'art. 1914 cod. civ., adottare immediatamente tutti i provvedimenti necessari per limitarne le conseguenze e salvaguardare i Beni Assicurati;

b) notificare al vettore per iscritto, al momento della consegna del bene, qualsiasi mancanza o danno subiti dai Beni assicurati durante il trasporto e ottenere un avviso di ricevimento scritto.

c) ai sensi dell'art. 1913 cod. civ., dare avviso del sinistro all'Assicuratore entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, a mezzo raccomandata, e-mail, telegramma o telefax, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;

Per presentare denuncia di sinistro l'Assicurato e/o il Contrante dovranno trasmettere la necessaria documentazione, come previsto agli Artt. 12 e 13 delle Condizioni Generali, al proprio intermediario assicurativo oppure direttamente all'Assicuratore ai seguenti recapiti :

Via Fabio Filzi 29, Milano (MI), 20124
Fax +39 02 2626 0935
sinistri.lsm@legalmail.it

d) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, mettendo a disposizione dell'Assicuratore o dei Periti i suoi registri, conti, fatture, condition report / scheda conservativa o qualsiasi documento utile alla determinazione dell'indennizzo;

e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi, nonché, fino ad avvenuta liquidazione del danno, i residui e le tracce, anche fotografiche, del sinistro.

f) attendere l'autorizzazione scritta da parte dell'Assicuratore per provvedere al restauro, alla riparazione o alla ricostruzione dei Beni oggetto del sinistro.

g) in caso di garanzia prestata "***a valore dichiarato***", fornire la prova dell'esistenza, dell'autenticità, della provenienza e del reale **valore commerciale** dei Beni smarriti, sottratti o danneggiati.

L'inadempimento di questi obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 12 – Richiesta Fraudolenta

Qualora l'Assicurato o il Contraente avanzasse una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia per quanto riguarda l'importo richiesto sia altrimenti, egli decadrà dal diritto all'indennizzo di cui alla presente assicurazione.

Art. 13 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno, accertata la legittimazione e ricevuta la necessaria documentazione, l' Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento della quietanza sottoscritta, salvi i casi di impugnazione del verbale peritale di cui **Art. 8 Procedura per la valutazione del danno.**

A seguito del pagamento dell'indennizzo per danno o perdita totale, l'accettazione dell'importo liquidato comporterà la rinuncia del proprietario in favore dell'Assicuratore alla proprietà del bene medesimo, con facoltà dell'Assicuratore stessa di avvalersene o meno, fermo restando il diritto del proprietario all'indennizzo.
Se, a seguito del sinistro, è stato aperto un procedimento, civile o penale, l'Assicuratore corrisponderà l'indennizzo solo a seguito di presentazione del certificato di chiusa inchiesta ovvero di sentenza passata in giudicato da cui risultino la legittimazione dell'assicurato e l'assenza di cause di esclusione o di inoperatività della garanzia assicurativa.

Art. 14 – Determinazione dell'indennizzo
In caso di distruzione o perdita totale del Bene Assicurato l'Assicuratore corrisponde una somma pari al valore **commerciale** del Bene nel luogo e al momento del sinistro, dedotti eventuali recuperi.
In caso di danneggiamento, l'Assicuratore, tenendo anche conto degli interessi dell'Assicurato, corrisponde:
-o la differenza tra il valore **commerciale** che il Bene Assicurato aveva al momento e nel luogo del sinistro e quello del Bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro;
-o il costo del restauro (eseguito previa autorizzazione dall'Assicuratore stessa) più il **Deprezzamento**.
Se l'Assicurazione è a **Stima Accettata**, valore commerciale attribuito ai Beni Assicurati è quello di detta stima ai sensi e per gli effetti dell'art. 1908, 2° comma, cod. civ.
In caso di sinistro che colpisca un Bene Assicurato facente parte di un insieme (parure, coppia o serie identificabili come opera unica), l'indennizzo sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della parure, coppia o serie, ma in nessun caso si potrà considerare tale danno come una perdita totale dell'intera coppia e/o servizio e/o parure e/o serie.

Art. 15 – Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente e/o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 16 – Assicurazione parziale
Salvo diverso accordo, se l'assicurazione copre solo una parte del valore che i Beni Assicurati avevano al momento del sinistro, l'Assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.
Tale criterio non si applica quando per la totalità dei Beni Assicurati l'Assicurazione sia prestata in base a Stima Accettata.
Se la stima riguarda solo una parte dei Beni Assicurati, il criterio di cui al paragrafo precedente si applica per la parte restante.

Art. 17 – Limite massimo di indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 cod. civ., l'Assicuratore non può essere tenuta a pagare un importo superiore alla somma assicurata.
L'Assicurato non ha diritto di abbandonare all'Assicuratore né in tutto né in parte i Beni residuati o salvati dal sinistro.

Art. 18 – Recupero degli oggetti di cui alla denuncia di sinistro
Se i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso all'Assicuratore entro 15 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Qualora, prima del recupero, all'Assicuratore abbia indennizzato integralmente il danno a termini di Polizza, tali Beni saranno diventati di sua proprietà.
L'Assicuratore avrà però facoltà di consentire all'avente titolo di riacquistarne la proprietà, previa restituzione dell'intero importo liquidato a titolo di indennizzo, oltre alle spese eventualmente sostenute dall'Assicuratore per il recupero.
Qualora l'Assicuratore abbia liquidato solo parzialmente il danno, i Beni recuperati restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire all'Assicuratore l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo.
Ove i Beni Assicurati di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, l'Assicuratore è tenuto ad indennizzare, per i Beni recuperati, soltanto i danni causati dal sinistro. Se i Beni recuperati risultassero di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la stima del danno, tali Beni restano nella disponibilità dell'avente titolo, che dovrà restituire all'Assicuratore l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo, fermo l'obbligo dell'Assicuratore di indennizzare soltanto i danni causati dal sinistro.

ESCLUSIONI AGGIUNTIVE

Art. 19 – Clausola di esclusione di attacchi cibernetici
i) fermo restando quanto previsto dalla clausola ii) che segue, in nessun caso la seguente

assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese causate o a cui abbia contribuito o derivanti, direttamente o indirettamente dall'uso di o da operazioni compiute, al fine di arrecare danno a mezzo di computer, sistema informatico, programma di software, codice vandalico, virus, processo o altro sistema elettronico.

ii) Ove la presente clausola sia parte di polizze che coprono rischi derivanti da guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o conflitto civile, o da qualsiasi atto ostile da parte di o nei confronti di una potenza belligerante, terrorismo o persona che agisca per motivi politici la clausola I) non opererà nel senso di escludere perdite (che sarebbero altrimenti coperte) derivanti da qualsiasi computer , sistema informatico o programma software, o di altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o comando e/o dispositivo di fuoco di qualsiasi arma o missile.

Art. 20 – Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche

In nessun caso la presente assicurazione coprirà perdite, danni, passività o spese direttamente o indirettamente causate o a cui abbia contribuito o derivanti:

a) da radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva da combustibile o scorie nucleari o dalla combustione di combustibile nucleare;

b) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di impianti, reattori nucleari o altri elementi assemblanti o componenti nucleari degli stessi;

c) da armi o congegni che utilizzino la fissione e/o fusione atomica o nucleare o altra reazione, forza o materia simile;

d) dalle proprietà radioattive, tossiche, esplosive o comunque pericolose o contaminanti di materiale radioattivo. L'esclusione prevista nella presente sub-clausola non si estende agli isotopi radioattivi diversi dal combustibile nucleare ove tali isotopi siano preparati, trasportati, immagazzinati o usati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o per altri scopi pacifici simili;

e) da armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 21 Limitazione ed esclusione in presenza di sanzioni

Nessun Assicuratore sarà tenuto a fornire copertura assicurativa e nessun Assicuratore sarà obbligato a pagare alcun sinistro o fornire alcuna prestazione in virtù del presente contratto nella misura in cui la fornitura di tale copertura assicurativa, pagamento di tale sinistro o fornitura di tale prestazione esporrebbe l'Assicuratore a qualsiasi sanzione, divieto o restrizione derivante da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche e commerciali, leggi o disposizioni dell'Unione Europea, Regno Unito o Stati Uniti d'America.

DATA

_____

ASSICURATO/CONTRAENTE

Firmato digitalmente da

SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER

CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile l'Assicurato dichiara:

di aver preso conoscenza delle **Condizioni Generali di Assicurazione** e di approvarne specificamente le seguenti disposizioni:

Termini e Condizioni particolari: Art. 2 Esclusioni; Art. 3 Base di valutazione; Art. 4 Condizioni essenziali;
Norme in caso di sinistro: Art. 9 Procedura per la valutazione del danno; Art. 10 Mandato dei periti; Art. 11 Obblighi in caso di sinistro; Art. 12 Richiesta fraudolenta; Art. 13 Pagamento dell'indennizzo;
Esclusioni aggiuntive: Art. 19 – Clausola di esclusione di attacchi cibernetici; Art. 20 – Clausola di esclusione contaminazione radioattiva, armi chimiche, biologiche, biochimiche ed elettromagnetiche;

ASSICURATO/CONTRAENTE

Firmato digitalmente da

SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER

CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT

Mezzi di pagamento consentiti dall'Impresa

Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all'intermediario (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità:

a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;

b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a).

È consentito pagare in contanti i premi per l'assicurazione contro i danni, di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750,00 euro annui per ciascun contratto.

Museo Capodimonte e Real Bosco

Napoli, 24 febbraio 2017

Standard Facilities Report

- Museo di Capodimonte
- Via Miano 2, 80131 NAPOLI
- Tel. 0039.081.7499154/59 - Fax 0039.081.7445032
- e-mail Museo: mu-cap@beniculturali.it
- e-mail Ufficio Mostre: patrizia.piscitello@beniculturali.it; alessandra.rullo@beniculturali.it

Il Palazzo di Capodimonte, che ospita la pinacoteca e l'appartamento storico, è stato costruito a partire dalla metà del secolo XVIII.

Il 5 maggio del 1957 è stato riaperto al pubblico come Museo.

Radicali interventi per l'adeguamento del complesso alle recenti normative in ambito museale sono stati eseguiti a partire dal 1986 ed hanno progressivamente interessato tutti gli spazi espositivi.

Nel Museo di Capodimonte sono state presentate numerose mostre d'arte di interesse internazionale fra cui:

- *Civiltà del Settecento a Napoli*, 1978
- *Civiltà del Seicento a Napoli*, 1984
- *Caravaggio e il suo tempo*, 1985
- *Capolavori impressionisti della National Gallery di Washington e del Metropolitan Museum of Art di New York*, 1985
- *I Farnese, Arte e collezionismo*, 1995
- *Civiltà dell'Ottocento a Napoli*, 1997
- *Caravaggio. L'ultimo tempo 1606-1610*, 2005
- *Tiziano e il ritratto di corte*, 2006
- *Omaggio a Capodimonte*, 2007
- *Louis Bourgeois per Capodimonte*, 2008
- *Ritorno al Barocco*, 2009

- *William Kentridge. Strade della città*, 2009
- *Bill Viola per Capodimonte*, 2010
- *Il giovane Ribera, tra Roma, Parma e Napoli*, 2011
- *Restituzioni 2013. Tesori d'arte restaurati*, 2013
- *Vermeer a Capodimonte. La donna con il liuto da Metropolitan Museum*, 2016
- *Van Gogh. I capolavori ritrovati*, 2017

Caratteristiche strutturali, impiantistiche e di gestione

L'edificio si eleva su cinque livelli ed è principalmente costituito da strutture in tufo. La copertura consiste in un tetto in capriate di calcestruzzo armato a doppia falda con coppi e tegole in terracotta, isolato termicamente.

Gli ambienti del piano terra e quelli dell'ammezzato sono destinati ai servizi complementari alla funzionalità del Museo (servizi di accoglienza, bookshop, caffetteria, uffici), mentre gli spazi del piano nobile, del secondo piano ed alcune aree del sottotetto sono dedicati alle sezioni espositive stabili. Un ulteriore livello è stato ricavato nel sottosuolo, sfruttando le caratteristiche costruttive dell'edificio e del sito, per la realizzazione di un'area per esposizioni temporanee ed ambienti di deposito.

Dal cortile settentrionale si accede all'atrio del Museo, aperto anche verso il retrostante giardino, caratterizzato dallo scalone monumentale, risalendo il quale si raggiungono i due livelli principali della struttura museale. Nell'atrio sono collocati due ascensori che collegano il piano terra al piano nobile ed al secondo livello (rispettivamente con dimensione cabina cm153xcm173. 5 x cm215 e portata Kg 1150 per 15 persone e dimensione cabina cm153xcm90xcm215 e portata 530 kg per 7 persone). Un ulteriore ascensore collega il secondo piano al terzo, rendendo tutto il percorso espositivo privo di barriere architettoniche. Il trasporto delle opere d'arte a tutti i livelli è assicurato da un montacarichi collocato in una delle scale dell'edificio, abilitato anche al trasporto delle persone, con vano utile di dimensione cm205xcm90xcm284, e portata kg 1000.

Il Piano Nobile del Palazzo è organizzato in due nuclei, che si sviluppano lungo le direttrici longitudinali dell'edificio. Sul fronte occidentale sono collocate le collezioni storiche: la Galleria Farnesiana, la collezione Borgia, l'armeria farnesiana e borbonica, la Collezione De Ciccio, la "Galleria degli oggetti preziosi e rari". Le sale dell'appartamento storico occupano il fronte orientale dell'edificio.

Al secondo livello è collocata la Galleria Napoletana: il percorso si snoda attraverso una serie di sale raccontando lo sviluppo dell'arte a Napoli dal Duecento al Settecento.

Nel sottotetto sono collocate la Galleria dell'Ottocento e la Sezione di Arte Contemporanea.

Nell'angolo nord-occidentale dell'edificio, con accesso dal piano terra, è ubicato il nucleo composto dall'auditorium e da ambienti su tre livelli, destinati ad accogliere esposizioni temporanee.

Al di sotto del cortile meridionale e di alcuni ambienti dello stesso fronte e' stato recentemente realizzato un sistema di spazi polifunzionali, prevalentemente destinati ad ospitare esposizioni temporanee di ampio respiro.

L'edificio garantisce alle opere esposte condizioni di massima sicurezza mediante adeguati sistemi di climatizzazione, illuminazione, antincendio, antintrusione e antivandalismo, realizzati in conformità alle normative vigenti. Un Centro Operativo di Controllo, presidiato 24 ore su 24, sovrintende al funzionamento di tutti gli impianti.

Il trasporto e le procedure di disimballaggio delle opere d'arte concesse in prestito sono affidate a ditte specializzate e svolte all'interno degli spazi espositivi del palazzo o in aree contigue, alla presenza dei conservatori dei musei prestatori e dei responsabili del Museo.

Durante l'orario di apertura al pubblico, il personale di custodia regola i flussi di visitatori ed assicura il rispetto delle norme di sicurezza.

Nel palazzo non è consentito fumare e nelle sale espositive non sono ammessi cibi e bevande, animali e oggetti ingombranti o contundenti, macchine fotografiche e cineprese.

Sorveglianza

Il numero dei custodi che sorvegliano le sale è di 118 diviso in 3 turni giornalieri.

- Ad ogni custode sono affidate 2 sale; nel caso di sale molto ampie o con opere di particolare rilievo è presente un custode per sala.
- Gli ingressi del Museo sono sorvegliati da personale di custodia durante le ore di apertura al pubblico.
- Durante le ore di chiusura le sale espositive e tutti gli impianti sono costantemente monitorati attraverso la centrale operativa di controllo presidiata 24 ore al giorno.
- In tutte le sale espositive esistono sistemi di allarme a doppia tecnologia (infrarossi passivi e volumetrici), di telesorveglianza e di antivandalismo.
- Nei depositi delle opere d'arte è installato un sistema di allarme sonoro a doppia tecnologia.
- Le finestre sono protette da portelloni di legno e da un sistema di allarme sonoro.

Tutti i sensori fanno capo a un sistema di trasmissione connesso in tempo reale con la centrale operativa di controllo, che è direttamente collegata, attraverso un comando centrale interno, con la Polizia di Stato.

Una serie di telecamere provvede anche al controllo esterno del palazzo; le immagini sono registrate a scansione lenta. (segue grafico)

IMPIANTI ANTIVANDALISMO E TVCC PIANO I

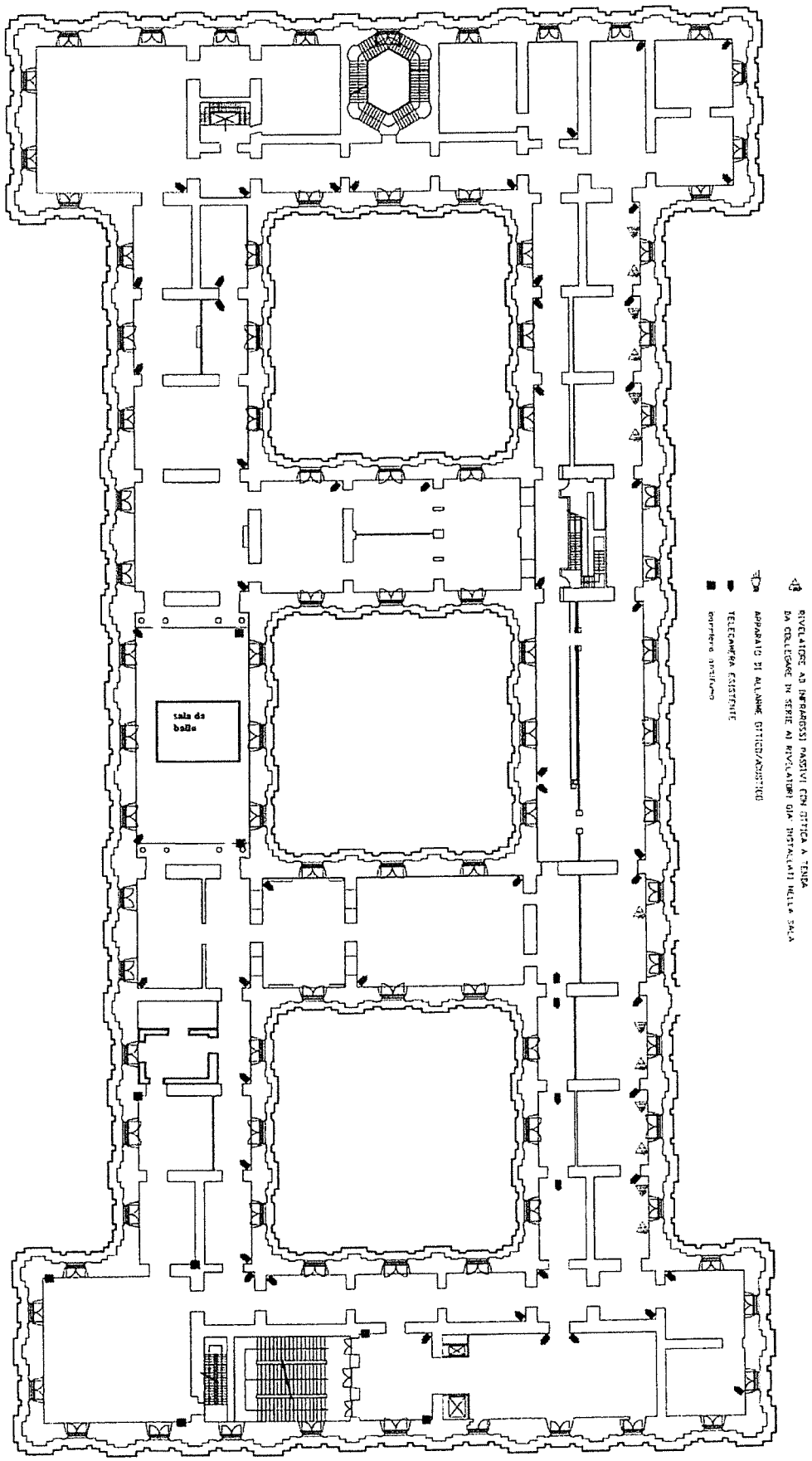

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Museo di Capodimonte

Museo di Capodimonte – Via Miano, 2 – 80131 – Napoli ☎ *0817499154*
mail: mu-cap@beniculturali.it

Controllo ambientale

L'illuminazione d'ambiente delle sale espositive del piano nobile è prevalentemente del tipo indiretto, realizzato attraverso linee continue di fluorescenti che illuminano le volte, ed è integrata nelle ore diurne dalla luce naturale, adeguatamente filtrata da tende. A tale sistema si aggiungono proiettori per l'illuminazione d'accento e, nell'appartamento reale, grandi lampadari d'epoca. Nelle sale dove sono esposti dipinti e sculture il numero di lux è di 120-150, mentre nelle sale destinate alla grafica l'intensità luminosa non supera i 50 lux.

Negli ambienti del piano nobile orientati ad occidente è installato un sistema a fan-coils, in ogni caso in tutte le sale del piano primo è assicurata e una condizione di areazione naturale, mentre tutte le sale della pinacoteca al secondo piano sono climatizzate con sistemi a "tutt'aria".

In tutte le sale espositive i valori di temperatura e di umidità relativa sono regolati in base alle indicazioni forniti dall'Ente Nazionale di Unificazione.

La percentuale di umidità oscilla tra il 55% ed il 65 % sia durante il giorno che nelle ore notturne (escursione max: ± 5%). La temperatura nelle sale espositive è di circa 19 - 22° circa (escursione max: ±1.5°C).

Impianto elettrico ed illuminotecnico

Gli impianti elettrici sono stati realizzati secondo le prescrizioni delle norme CEI/IEC e nel rispetto della normativa vigente.

L'edificio è dotato dei seguenti impianti di illuminazione:

a. Illuminazione normale o diurna
b. Illuminazione notturna
c. Illuminazione di emergenza

In tutti gli spazi espositivi i corpi illuminanti, fissati sulla sommità delle pareti, sono equipaggiati con lampade a ridotta emissione di raggi ultravioletti, dimmerabili, in modo da poter ridurre o aumentare i livelli di illuminamento, da < 50 lux a <300 lux.

In caso di caduta di alimentazione elettrica di rete, un gruppo elettrogeno di 350 kw è in grado di alimentare gli impianti elettrici, gli impianti speciali (antifurto, antintrusione, telesorveglianza...) e gli ascensori.

Gruppi UPS assicurano la continuità dell'illuminazione.

Sistema antincendio

Le sale espositive sono dotate di un sistema antincendio analogico.

Nelle sale con volte decorate ad affresco l'impianto è realizzato con barriere lineari a raggi infrarossi che rivelano la presenza di fumo.

Nei depositi, dove il carico di incendio supera i 50kg a mq, esiste un sistema antincendio con spegnimento automatico ad Argonite.

Negli spazi espositivi ciascun ambiente è dotato di estintori portatili a polvere, situati in posizione ben visibile. In corrispondenza delle uscite di emergenza sono collocati pannelli a segnalazione ottico - acustica. Tutto l'impianto antincendio è collegato al Centro Operativo di Controllo presieduta h 24.
Le scale sono compartimentate con porte tagliafuoco rispetto agli spazi espositivi.
All'esterno dell'edificio ci sono 8 idranti del tipo UNI 45 distribuiti in modo tale che ogni angolo dell'edificio risulti coperto da mezzi antincendio fissi; allo stesso modo, in ogni cortile è collocato un idrante (seguono i grafici).

CENTRALE DI CONTROLLO

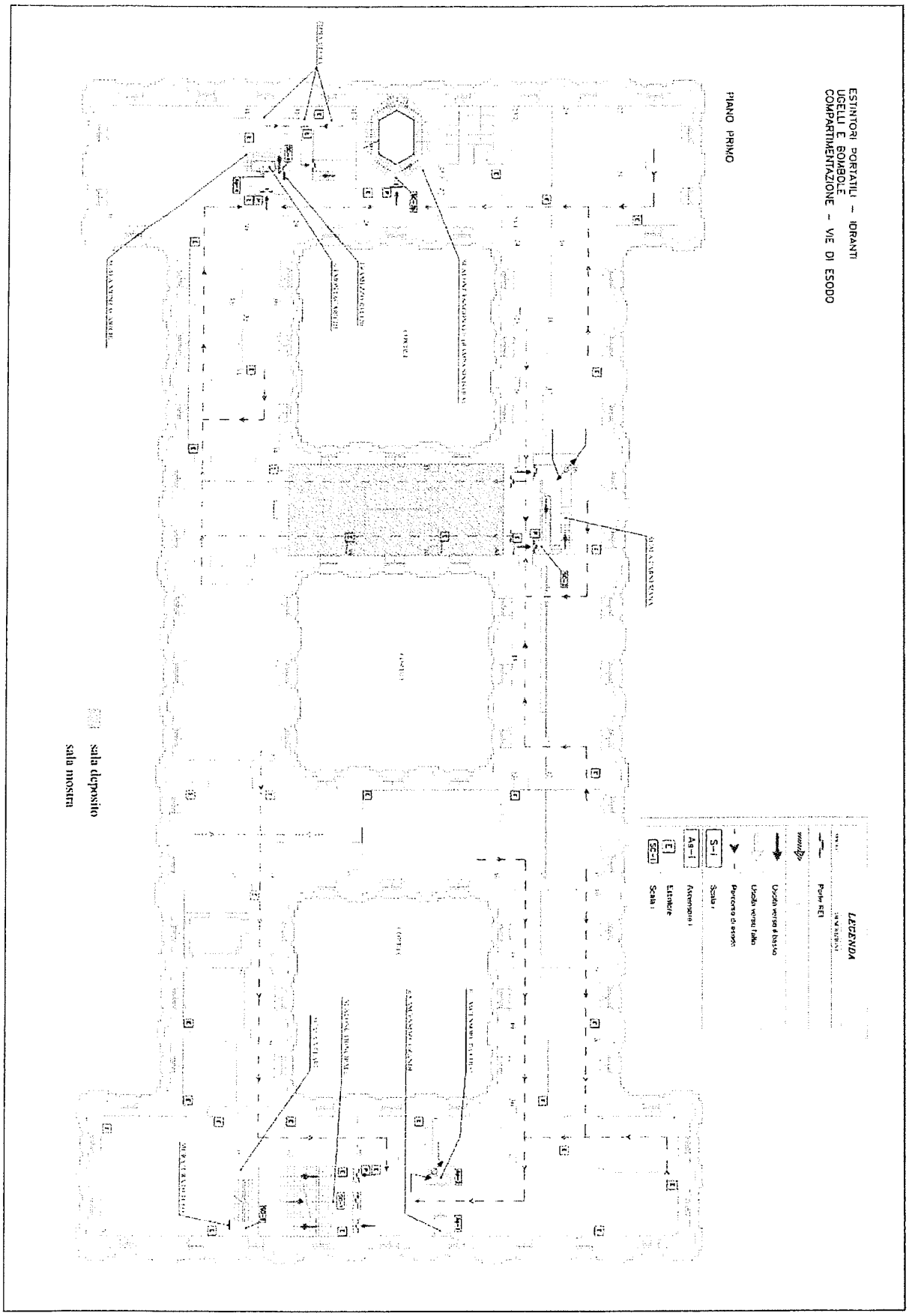

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Museo di Capodimonte

Museo di Capodimonte – Via Miano, 2 – 80131 – Napoli ☎ *0817499154*
mail: mu-cap@beniculturali.it

Ricevimento delle Opere

Montaggio e smontaggio opere d'arte

Durante le fasi di montaggio e smontaggio delle opere d'arte l'accesso alle sale espositive è consentito solo agli addetti ai lavori.

Gli oggetti piccoli e le sculture di piccole e medie dimensioni vengono sistemati in vetrine protette da sistemi di antifurto. I dipinti vengono fissati alle pareti con agganci provvisti di un sistema di bloccaggio. L'accesso ai depositi delle opere d'arte è consentito solo agli addetti ai lavori accompagnati dai curatori.

Tutte le operazioni di condition report saranno effettuate nelle sale museali che ospitano la Collezione De Ciccio e che per la mostra Parade saranno adibite ad accogliere le opere in mostra.

Questi locali sono anche provvisti di sistema di antincendio e sorveglianza.

Imballaggio e trasporti

Il Museo dispone di una squadra specializzata nello spostamento e nell'imballaggio di opere d'arte. Le operazioni di imballaggio e disimballaggio vengono svolte nelle suddette sale della collezione De Ciccio, che ha le stesse caratteristiche climatiche e di sicurezza delle sale di esposizione.

Le opere sono controllate sia all'arrivo che alla partenza da restauratori della Soprintendenza e da funzionari responsabili del Museo di Capodimonte.

Liberty Specialty Markets

COMUNICAZIONE AL CONTRAENTE / ASSICURATO

L'assicuratore della presente polizza è Liberty Mutual Insurance Europe SE (LMIE).

Dal 1 marzo 2019, LMIE ha trasferito la sede legale dal Regno Unito in Lussemburgo.

Con effetto dal 01 marzo 2019, le informazioni aziendali sono le seguenti:

Ragione sociale	Liberty Mutual Insurance Europe SE
N. registro imprese	B232280 (Registre de Commerce et des Sociétés)
Sede legale	5-7 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, Grand Duchy of Luxembourg
Autorità di vigilanza	Commissariat aux Assurances, 7, boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg

Qualsiasi comunicazione riguardante la presente polizza, incluse quelle per pretese o reclami, potrà essere indirizzata a:

(i) Il vostro broker (tutti gli assicurati);

(ii) La nuova sede sociale di LMIE in Lussemburgo (tutti gli assicurati); or

(iii) La sede secondaria di LMIE che ha emesso la vostra polizza (nel caso la vostra polizza sia stata emessa a mezzo di una sede secondaria di LMIE nell'Area Economica Europea o in Svizzera);

LMIE è autorizzata e regolata dal Commissariat aux Assurances lussemburghese in sostituzione della Prudential Regulation Authority (PRA) e della Financial Conduct Authority (FCA). Essendo LMIE ora domiciliata in Lussemburgo, i reclami riferiti all'attività di LMIE potranno essere indirizzati ai seguenti organi:

Il Commissariat aux Assurances;

Il Servizio di Mediatore Nazionale per i consumatori (Service national du Médiateur de la consommation);

Il Médiateur en assurance.

Qualora siate degli assicurati situati fuori dal Lussemburgo, se consentito dalle vostre leggi nazionali, potrete anche indirizzare i vostri reclami agli organi competenti della vostra nazione.

Né l'assicuratore né l'assicurato avranno il diritto di risolvere la presente polizza, o prendere qualsiasi altra iniziativa, né i diritti ed obblighi delle parti cambieranno in alcun modo, in conseguenza del verificarsi di qualsiasi circostanza sopra descritta.

Liberty Specialty Markets

INFORMATIVA PRIVACY

Come Liberty Specialty Markets tratta i Tuoi dati personali

Liberty Specialty Markets prende sul serio la protezione dei Tuoi dati personali e si impegna a proteggere la Tua privacy.

Il nostro gruppo comprende un certo numero di società. La specifica società nell'ambito di Liberty Specialty Markets che è "Titolare" del trattamento dei Tuoi dati personali sarà l'organizzazione con cui hai stipulato la polizza, come specificato nella documentazione che Ti viene fornita. In caso di incertezza puoi anche contattarci in qualsiasi momento scrivendo a dataprotectionofficer@libertyglobalgroup.com o per posta a Data Protection Officer, Liberty Specialty Markets, 20 Fenchurch Street, London EC3M 3AW, UK.

Per poter fornire i nostri servizi assicurativi, gestire eventuali richieste di indennizzo o reclami e prevenire e individuare frodi, dobbiamo raccogliere e trattare dati personali. Il tipo di dati personali che raccogliamo dipende dal nostro rapporto con Te: ad esempio, in qualità di contraente, terzo danneggiato o testimone di un incidente i Tuoi dati saranno utilizzati anche per attività aziendali e di gestione, quali gestione finanziaria e analisi. Ciò può comportare la condivisione dei Tuoi dati con - e la raccolta di Tuoi dati da - società del nostro gruppo e terzi, quali broker, agenzie di riferimento per il credito, gestori di sinistri e periti liquidatori, riassicuratori, consulenti professionali, le nostre autorità di vigilanza o le agenzie di prevenzione delle frodi. Raccogliamo inoltre dati personali sui nostri fornitori e partner commerciali (come i broker) ai fini della gestione aziendale e dello sviluppo delle relazioni.

Per ulteriori informazioni su come i Tuoi dati personali sono trattati e sui Tuoi diritti Ti preghiamo di consultare l'Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies. Ti preghiamo di contrattarci ai recapiti sopra indicati se desideri una copia cartacea della Informativa Privacy.

CONSENSO NEI MODULI DI PROPOSTA – POLIZZE EU

Se presenti una richiesta di indennizzo in base a questa polizza possiamo avere necessità di trattare dati, In relazione a dati di una persona appartenenti a categorie particolari, per gestire e pagare la richiesta. Ti chiederemo di confermare che hai ottenuto il consenso della persona per trattare tali dati quando presenti una richiesta di indennizzo.

Nota: se non riceviamo tale conferma potremmo non essere in grado di dare seguito alla richiesta.

CONSENSO NELLA POLIZZA– POLIZZE EU

Se ci fornisci dati di un'altra persona devi informarla che ci fornisci i suoi dati, mostrarle una copia di questa Informativa e chiedere il suo consenso al trattamento da parte nostra dei suoi "dati appartenenti a categorie particolari ". I dati appartenenti a categorie particolari sono dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, a condanne penali, dati genetici, dati biometrici.

Le finalità per le quali trattiamo tali dati appartenenti a categorie particolari includono fornirTi la copertura assicurativa, gestire richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali sono forniti dalla nostra Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies.

Necessitiamo inoltre di condividere tali dati con terzi quali intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, periti, subappaltatori, nostri affiliati e alcuni organismi regolatori che possono richiedere dati personali per le finalità descritte nella Informativa Privacy.

☐ Acconsento al trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari da Me fornite e alla comunicazione di questi dati a intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, subappaltatori, nostre affiliate e ad alcuni organismi di vigilanza ai fini dell'emissione della polizza

Nota: Se non otteniamo il Tuo consenso al trattamento di questi dati, non saremo in grado di fornire la tua polizza. Hai il diritto di revocare il tuo consenso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca del consenso potrebbe comportare il fatto che non siamo in grado di continuare a gestire la tua polizza, il che significa che la tua polizza potrebbe essere cancellata.

Liberty Specialty Markets

CONSENSO NEL MODULO DI RICHIESTA DELLA PRESTAZIONE

Come indicato nella nostra Informativa Privacy, per dare seguito alla Tua richiesta possiamo necessitare di trattare o condividere "dati appartenenti a categorie particolari" di persone fisiche. I dati appartenenti a categorie particolari sono dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, a condanne penali, dati genetici, dati biometrici.

Quando ci fornisci dati appartenenti alle categorie particolari di un'altra persona, devi informarla che ci fornisci i suoi dati, mostrarle una copia di questa Informativa e chiedere il suo consenso al trattamento dei Suoi dati appartenenti alle categorie particolari.

Le finalità per le quali trattiamo tali dati appartenenti a categorie particolari includono gestire richieste di indennizzo e la prevenzione di reati. Maggiori informazioni sul trattamento dei Tuoi dati personali sono forniti dalla nostra Informativa Privacy disponibile all'indirizzo www.libertyspecialtymarkets.com/privacy-cookies.

Necessitiamo inoltre di condividere tali dati con terzi quali intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, periti, subappaltatori, i nostri affiliati e alcuni organismi regolatori che possono richiedere dati personali per le finalità descritte nella Informativa Privacy.

☐ Acconsento al trattamento dei dati appartenenti alle categorie particolari da Te forniti e alla comunicazione di questi dati a intermediari, assicuratori, riassicuratori, liquidatori, subappaltatori, nostre affiliate e ad alcuni organismi di vigilanza ai fini di dare seguito alla Tua richiesta:

Nota: Se non ottieni il loro consenso al trattamento e alla comunicazione dei loro dati appartenenti a categorie particolari, potremmo non essere in grado di dare seguito alla Tua richiesta di indennizzo. Essi hanno il diritto di revocare il loro consenso in qualsiasi momento. Tuttavia, la revoca del consenso potrebbe comportare che non siamo in grado di continuare a di dare seguito alla Tua richiesta e fornire la Tua polizza, il che significa che la Tua polizza potrebbe essere cancellata.

CONSENSO

Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto e compreso la comunicazione relativa alla protezione dei dati, riguardante il trattamento dei miei dati personali da parte di Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana) e concede il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali sensibili, come indicato nella comunicazione relativa alla protezione dei dati.

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER

Data.....

Nome e cognome ..... Firma.....CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT

Dichiara inoltre, per quanto riguarda le informazioni relative a terzi fornite a Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana), di aver consegnato una copia della comunicazione relativa alla protezione dei dati a tali parti e di averli debitamente informati sulla comunicazione dei propri dati a Liberty Mutual Insurance Europe S.E. (branch italiana), ottenendo il loro previo consenso scritto.

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER

Data.....

Nome e cognome ..... Firma.....CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT

Liberty Specialty Markets

Appendice N°	LSM0000012696/1
L'appendice forma parte integrante del Contratto N°:	LSM0000012696
Contraente/Assicurato:	MUSEO DI CAPODIMONTE
Indirizzo:	VIA MIANO, 2 NAPOLI(NA) 80100
Codice Fiscale/Partita IVA:	95219190634
Effetto Appendice dalle h 24 del giorno:	31/08/2020
Scadenza Appendice dalle h 24 del giorno	10/02/2021
Effetto Polizza dalle h 24 del giorno	26/02/2020
Scadenza Polizza dalle h 24 del giorno	31/08/2020

Rischio	Netto	Accessori	Imponibile	Imposte	Totale
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Di comune accordo fra le Parti si conviene di prorogare la garanzia della polizza riferita fino alle ore 24 del 10 Febbraio, 2021.
Alla firma del presente atto il premio per il periodo resta compensato, come risulta dal prospetto premi suindicato.

Il presente atto forma parte integrante della suddetta polizza, la quale rimane in ogni altra parte immutata.

Milano, 15/06/2020
Liberty Mutual Insurance Europe S.E.
Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano

Il Legale Rappresentante
Antonio Sacchi

Firmato digitalmente da
SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER
CN = BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
O = MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
C = IT

Il Contraente\Assicurato: .....

Il pagamento del Premio per l'importo di.....è stato fatto in mie mani

In data..... L'incaricato.....

Liberty Specialty Markets

Spett.le **Museo e Real Bosco di Capodimonte**
Via Miano, 2 Napoli
80100 Napoli

OGGETTO: **Dichiarazione per tracciabilità pagamenti.**

Il sottoscritto **SACCHI ANTONIO** C.F. **SCCNTN64C19F205Y**
nato a **Milano** il **19/03/1964**
in qualità di **Rappresentante Legale per l'Italia**
della ditta **LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE S.E**
con sede in **MILANO**
Via **Fabio Filzi, 29**
CF e P.IVA **07776640968_** in attuazione dell'art. 3 della Legge n. 136/10

D I C H I A R A

- che i riferimenti del conto corrente bancario dedicato in via esclusiva ai rapporti finanziari inerenti i contratti di appalto/fornitura/prestazioni di servizi nei confronti del Vs. Ente sono i seguenti:
- Banca: **HSBC**
- Codice IBAN: **IT 85 V 03021 01600 007014467020**

- che le persone abilitate ad operare sul predetto conto sono le seguenti:
  BRIVIO ROBERTO nato a Gallarate il 28/06/1965 cf. BRVRRT65H28D869W
  MUGGERIDGE STEPHEN JOHN nato a Johannesburg (Sud Africa) il 17/01/1956
  cf. 800779454
  - di assumersi l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- di impegnarsi a comunicare nei termini previsti dalla norma eventuali eventi modificativi riguardanti la presente dichiarazione.

Milano, lì 15/06/2020

Liberty Mutual Insurance Europe SE
Milano Branch
Time Building
Via Fabio Filzi 29
IT-20124 Milano

Dike GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 2020-06-29 08:48:19 (UTC)

File verificato: C:\Users\a.santoro\Downloads\doc00758820200625112120-signed.pdf.p7m

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1:	BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES
Firma verificata:	OK
Verifica di validità online:	Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 29/06/2020 08:00:30

Dati del certificato del firmatario **BELLENGER SYLVAIN JEAN JACQUES:**

Nome, Cognome:	SYLVAIN JEAN JACQUES BELLENGER
Organizzazione:	MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Numero identificativo:	19267101
Data di scadenza:	05/12/2021 23:59:59
Autorità di certificazione:	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., Certification AuthorityC, , IT
Documentazione del certificato (CPS):	https://ca.arubapec.it/cps.html
Identificativo del CPS:	OID 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1

Fine rapporto di verifica

Re: Autorizzazione firma digitale per contratto assicurazioni

BELLENGER SYLVAIN

ven 26/06/2020 15:38

A:PISCITELLO PATRIZIA <patrizia.piscitello@beniculturali.it>;

Cc:muc-cap@beniculturali.it <muc-cap@beniculturali.it>; BERTI LUCIANA <luciana.berti@beniculturali.it>;

Ok
SB

Sylvain Bellenger
Direttore Generale
Museo e Real Bosco di Capodimonte

prima di stampare, pensa all'ambiente think about the environment before printing

Shuttle Capodimonte

Shuttle Teatro San Carl /Museo di Capodimonte
vedi orari e tariffe su www.museo

Il giorno 26 giu 2020, alle ore 09:33, PISCITELLO PATRIZIA <patrizia.piscitello@beniculturali.it> ha scritto:

Caro Sylvain,

ti chiedo il tuo assenso per la firma digitale per la sottoscrizione del contratto di assicurazione per le opere della mostra "Luca Giordano", che trovi in allegato. Grazie mile

Patrizia Piscitello
Responsabile Dipartimento Mostre e Prestiti
Museo di Capodimonte Via Miano 2 80131 Napoli
tel +39 081 7499243

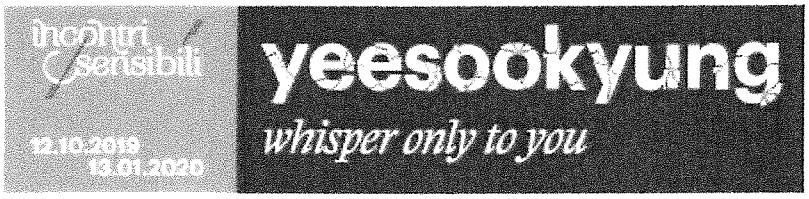

shuttle orari e percorsi

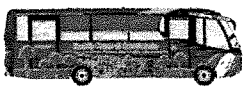

<P class=MsoPlainText